



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 55 DEL 20/12/2018**

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016  
N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciotto , il giorno venti , del mese di Dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:009 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	A
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	A	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott.ssa Silvia Santato.

Il consigliere Simona Grosso risulta assente giustificato.

Il consigliere Federico Vaccarini entra alle ore 21.20.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: Valeria Antonioli e Fausto Antonino Battistel.

Escono i consiglieri Alessandro Montanari, Gastone Benelli, Federico Vaccarini, Marco Secchi, Massimiliano Gessaroli e Marco Cecchini.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. E.E.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 65 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 06/12/2018 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/12/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 07/12/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.

Interviene la Dott.ssa Rufer Claudia Marisel.

Di seguito intervengono il Consigliere Filippini Lucio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- astenuti nessuno
- votanti n.10
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari nessuno

il Consiglio Comunale,

### D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 65

### I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale con:

- astenuti nessuno
- votanti n.10
- favorevoli n.10 (M5S e GM)
- contrari nessuno

Il presente atto è dichiarato,

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE:  
SERVIZIO:  
DIRIGENTE RESPONSABILE:  
#

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Cattolica, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri

propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U., entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1)che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2)che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- 3)per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, emanate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Locali, con deliberazione n. 19/2017;

RICHIAMATE altresì le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) pubblicate in data 23 novembre 2018;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal modello allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Atto Sindacale n. 4 del 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti come risultanti dalla relazione in data 31.03.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 25/09/2017 in cui si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cattolica alla data del 23 settembre 2016;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Società Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cattolica alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di individuare nel Servizio Società Partecipate l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, chiamata ad attivare prontamente le procedure occorrenti per la realizzazione dei procedimenti di razionalizzazione, aggregazione e scissione indicati nell'allegato A;
- 3) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- 5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SILVIA SANTATO

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)